



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [Normativa nazionale](#). Pubblicato l'Atto del Governo n.194
- [Banca d'Italia](#). 7° aggiornamento della Circolare n. 288
- [IVASS](#). Pubblicato il testo consolidato del Regolamento n.44/2019
- [Assonime](#). Osservazioni alle modifiche al Regolamento Emittenti in tema di approvazione dei prospetti

ALTRE NOTIZIE

- [EBA](#). Pubblicato il *Risk Dashboard* trimestrale
- [ENISA](#). Pubblicato il rapporto su incidenti ICT e minacce informatiche



HIGHLIGHTS

Normativa nazionale. Pubblicato l'Atto del Governo n.194

E' stato pubblicato l'**Atto del Governo n. 194** contenente lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione** e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Il presente schema di decreto legislativo attua le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n.15 del 2024 (**legge di delegazione europea 2022- 23**), entrata in vigore il 10 marzo 2024.

L'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-23 (legge n. 15 del 2024) contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione.

Lo schema di decreto legislativo è composto da **quattro articoli**:

- **l'articolo 1** contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di **commercio dell'oro** di cui alla legge n. 7 del 2000;
- **l'articolo 2** modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. Nello specifico, le norme recano una definizione di denaro contante che comprende quattro categorie di prodotti, nonché una definizione di denaro contante non accompagnato e di attività criminosa. Si prevedono **due obblighi di dichiarazione** concernenti: **la movimentazione in entrata e in uscita dal territorio nazionale di contanti per un valore pari o superiore a 10.000 euro ed i trasferimenti di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, utilizzando i modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776**. Le norme recano, inoltre, la disciplina della procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante, nuove disposizioni sui poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia valutaria prevista dal decreto legislativo n.195 del 2008, nonché norme in materia di collaborazione e scambio delle informazioni tra le medesime autorità. Infine, si introduce una nuova norma disciplinante la protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, e viene riformata la disciplina inerente al sequestro del denaro contante trasportato, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo sopra richiamato;
- **l'articolo 3** reca disposizioni concernenti **l'avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro**, da istituire a cura dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM);
- **l'articolo 4** contiene infine la **clausola di invarianza finanziaria**.



Con riguardo ai termini per l'esercizio della delega, il termine di esercizio è prorogato al **10 dicembre 2024**.

Infine, è prevista la redazione a cura di **Consob e Banca d'Italia** entro il **28 settembre 2026** di un **rapporto illustrativo** dei risultati di applicazione del decreto legislativo.

[\[clicca qui\]](#)

Banca d'Italia. 7° aggiornamento della Circolare n.288

Banca d'Italia ha pubblicato il **7° aggiornamento** della Circolare n. 288/2015, con il quale modifica il Capitolo 9 del Titolo IV, riguardante le disposizioni in materia di **“Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito”**.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica ed è stata parimenti condotta un'analisi di impatto della regolamentazione.

Le modifiche apportate al Capitolo 9 del Titolo IV **estendono agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina europea in materia di rischio di controparte introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (“CRR2”)**.

La modifica riguarda, in particolare, le **metodologie di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte**. Nello specifico, le metodologie standardizzate attualmente esistenti sono sostituite da **tre nuove metodologie**:

- il metodo standardizzato ('SA-CCR');
- il metodo standardizzato semplificato ('sSA-CCR');
- il metodo dell'esposizione originaria rivisto ('r-OEM').

Non viene invece modificato il metodo dei modelli interni. Specificatamente, gli aggiornamenti vengono apportati tramite la modifica delle Sezioni I (Procedimenti amministrativi) e II (Disciplina applicabile).

Con le modifiche sono, altresì, introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Titolo IV, Capitolo 9, Sezione I):

- autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni).

Vengono inoltre abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);



- consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all'art. 298, par. 4 CRR (termine: 120 giorni).

Le modifiche apportate si applicano a partire dal **1° ottobre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

[IVASS. Pubblicato il testo consolidato del Regolamento n.44/2019](#)

IVASS ha pubblicato il testo consolidato del proprio **Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019**, recante disposizioni attuative **in materia di compliance e governance antiriciclaggio** (AML), volte a prevenire l'utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le modifiche al regolamento sono state adottate al fine di implementare gli **Orientamenti EBA** relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019, riguardano:

- l'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l'individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza assegnati essenzialmente all'Alta direzione), ovvero **il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio**;
- la funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo (denominata **Funzione antiriciclaggio**);
- **l'esternalizzazione**, la quale può avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può invece essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione e deve essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate;
- **i gruppi**; deve essere individuato un **Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo** (tra i componenti dell'organo con funzione di gestione dell'ultima società controllante italiana), e con la specificazione dei suoi compiti, che includono necessariamente:
 - il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo;
 - la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale;
 - l'elaborazione di procedure, standard e metodologie.

[\[clicca qui\]](#)



Assonime. Osservazioni alle modifiche al Regolamento Emittenti in tema di approvazione dei prospetti

Consob ha avviato, il 26 luglio scorso, una **consultazione per la modifica al Regolamento Emittenti** in tema di procedure per l'approvazione dei prospetti non *equity*.

Con la consultazione in oggetto, Consob interviene sul processo decisionale di approvazione del prospetto, oggetto della *Peer Review* dell'ESMA del luglio 2022.

L'ESMA infatti, in quella sede, dopo aver analizzato le procedure di approvazione delle Competenti Autorità Nazionali, aveva raccomandato alla Consob, al fine di accelerare le procedure, di considerare **l'attribuzione del potere di approvazione del prospetto al *senior management*, in luogo del *plenum* della Commissione.**

Alla luce di quanto sopra e della delega che il Tuf attribuisce alla Consob per stabilire "le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale" (art. 95, co. 1, lett. e) Tuf), **viene inserita una nuova disposizione nel Regolamento Emittenti** per disciplinare i casi di approvazione del prospetto da parte del personale con qualifica dirigenziale (art. 8-*bis*).

In particolare, **le proposte prevedono** che:

- l'atto di approvazione del prospetto sia adottato dal Responsabile della Divisione competente per materia e, in sua assenza o impedimento, dal sostituto del Responsabile della Divisione designato dalla Commissione;
- l'ambito oggettivo di applicazione riguardi i prospetti relativi a titoli diversi dai titoli di capitale;
- si debbano disciplinare i casi in cui la competenza all'approvazione resta in capo alla Commissione (per esempio nei casi in cui l'operazione oggetto del prospetto è parte di un'operazione di risanamento/ristrutturazione aziendale);
- si debbano prevedere flussi informativi tra il Responsabile della Divisione e la Commissione.

Assonime ha pubblicato le proprie osservazioni a riguardo condividendo le proposte. Tuttavia, nella sua risposta alla consultazione, emerge l'auspicio che l'applicazione delle stesse possa essere ampliata successivamente anche ai prospetti *equity*. Per questi ultimi, infatti, si evidenzia un'esigenza ancora più stringente di garantire procedure di approvazione caratterizzate da maggiore rapidità e certezza dei tempi.

[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

EBA. Pubblicato il *Risk Dashboard* trimestrale

EBA ha pubblicato il **Risk Dashboard (RDB) trimestrale** per il secondo trimestre 2024, che fornisce informazioni statistiche aggregate per i maggiori istituti dell'UE/SEE.

Il **rendimento del capitale proprio (RoE)** delle banche dell'UE/SEE è rimasto pressoché invariato su base annua, raggiungendo il 10,9%. Su base trimestrale, invece, il RoE è aumentato di 30 pb (punto base), grazie soprattutto all'aumento degli altri proventi operativi.

Il **margin di interesse netto (NIM)** è leggermente diminuito, indicando che potrebbe aver raggiunto il suo picco nel primo trimestre 2024. Poiché la crescita dei volumi non è riuscita a compensare l'impatto negativo del NIM, il reddito netto da interessi è diminuito leggermente su base trimestrale.

Il coefficiente **Common Equity Tier 1 (CET1)** delle banche dell'UE/SEE è aumentato su base *fully loaded* di 10 pb, raggiungendo il 16,1% nel 2024.

Anche l'**indice di copertura della liquidità (LCR)** e l'**indice netto di finanziamento stabile (NSFR)** sono aumentati nel secondo trimestre. Nel numeratore dell'LCR, la quota di liquidità e riserve detenute dalle banche dell'UE/SEE è ulteriormente diminuita, mentre è aumentata la quota di attività delle amministrazioni centrali.

I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie sono leggermente aumentati nel trimestre.

Le esposizioni sovrane sono aumentate dalla fine dell'anno scorso di circa 200 miliardi di euro (+5,5%), accompagnate da un aumento della quota di esposizioni rilevate al valore equo e da un aumento della quota di scadenze a breve termine.

Il rapporto tra prestiti non performanti (**NPL**) è rimasto stabile all'1,9%, con divergenze significative tra i vari segmenti.

[[Risk Dashboard - Q2 2024](#)]

[[Risk Dashboard statistical annex Q2 2024](#)]

[[Credit Risk parameters annex - Q2 2024](#)]

[[Credit Risk parameters annex - Q2 2024](#)]



ENISA. Pubblicato il rapporto su incidenti ICT e minacce informatiche

L'**ENISA** (Agenzia europea per la sicurezza informatica) ha pubblicato il suo rapporto annuale **“ENISA Threat Landscape”** (ETL), con il quale fornisce una panoramica delle minacce informatiche in diversi settori strategici, in ragione dell'ormai prossima entrata in vigore della **Direttiva NIS2** (*Network Information Security*).

Nello specifico, ENISA ha osservato ancora una volta che le minacce informatiche hanno preso di mira prevalentemente organizzazioni della pubblica amministrazione (19%), dei trasporti (11%) e della finanza (9%).

Nel corso del 2023 e del 2024, l'ETL evidenzia i risultati relativi al panorama delle minacce alla cybersecurity sicurezza informatica durante un anno di escalation geopolitica. Durante l'ultima parte del 2023 e la prima metà del 2024, si è registrata una notevole escalation di attacchi di cybersecurity, stabilendo nuovi parametri di riferimento sia per quanto riguarda la varietà e il numero di incidenti, sia per quanto riguarda le loro conseguenze.

I conflitti regionali in corso continuano a essere un fattore significativo per il panorama della *cybersecurity*.

Il fenomeno del c.d. “hacking” (tipologia di attivismo effettuato mediante pratiche derivanti dall'azione diretta digitale in stile hacker, solitamente ricorrendo all'uso della pirateria informatica) ha registrato una costante espansione, con lo svolgersi di grandi eventi (ad esempio le elezioni europee) che hanno motivato l'aumento dell'attività degli hacker.

Sono state identificate **sette principali minacce alla sicurezza informatica**, con le minacce alla disponibilità in cima alla classifica:

- *ransomware*;
- *malware*;
- ingegneria sociale;
- minacce contro i dati;
- minacce contro la disponibilità: *“denial of service”*;
- manipolazione e interferenza delle informazioni;
- attacchi alla catena di approvvigionamento

Il rapporto fornisce un'analisi approfondita di ciascuna di esse, analizzando diverse migliaia di incidenti ed eventi di cybersecurity segnalati pubblicamente.

Il rapporto è completato da un'analisi dettagliata del panorama delle vulnerabilità nel 2023 e 2024, nonché da un'analisi dettagliata di **quattro distinte categorie di attori delle minacce**, ovvero:

- statali;
- criminalità informatica e hacker a pagamento;
- *private Sector Offensive actors (PSOA)*;
- hacker.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

